

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

131° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 15 OTTOBRE 1991

Presidenza del Presidente SPITELLA

INDICE

Interrogazioni

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 5
CALLARI GALLI (Com.-PDS)	4, 5
RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	3, 4
VESENTINI (Sin. Ind.)	3

I lavori hanno inizio alle ore 18,05.

Interrogazioni

PRESIDENTE. Essendo stato concluso l'esame delle tabelle di bilancio di competenza della Commissione, possiamo passare allo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno rivolte al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

La prima interrogazione è del senatore Vesentini. Ne do lettura:

VESENTINI. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Per sapere se risponda a verità la notizia, di fonte sindacale, secondo la quale lo schema del disegno di legge «Norme in materia di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca», predisposto dal Ministro, introduce disposizioni particolari per i professori associati con elevata anzianità di servizio, prevedendo in particolare, nell'articolo 4:

1) che nei concorsi di reclutamento per posti di professore ordinario il Ministro possa aggiungere, per ciascun raggruppamento, «un numero di posti – destinato alla valutazione dei professori associati aventi, alla data di emanazione del bando di concorso, una anzianità di servizio non inferiore a 10 anni – non superiore al 15 per cento del totale dei professori associati aventi i predetti requisiti, afferenti al raggruppamento»;

2) che i candidati siano esaminati dalla commissione di concorso costituita per ciascun raggruppamento e la commissione non possa «dichiarare un numero di abilitati superiore ai posti aggiunti in base al comma precedente»;

3) che i candidati dichiarati abilitati dalla commissione di concorso possano, «su domanda, essere chiamati dalle facoltà a coprire un posto di professore straordinario in soprannumero nella sede di appartenenza, mantenendo la medesima materia di insegnamento».

Qualora ciò corrisponda al vero, si chiede di sapere in qual modo le procedure sopra indicate – che, ripetute ogni anno in base ad una norma contenuta in altra parte del citato schema di disegno di legge, prefigurano chiaramente una procedura *ope legis* – siano compatibili con gli impegni assunti ripetutamente dal Ministro affinché il reclutamento dei docenti universitari avvenga secondo rigidi criteri di merito mediante concorsi aperti a tutti.

Si chiede infine di conoscere la valutazione del Ministro in merito all'inevitabile propagarsi della citata procedura di reclutamento *ope legis* ad altre categorie del personale docente e ricercatore.

(3-01535)

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il disegno di legge del Governo riguardante l'autonomia delle università e degli enti di ricerca (atto Senato n. 1935) conteneva un articolo, l'articolo 20, che intendeva porre alcuni principi sul reclutamento e lo stato giuridico dei docenti e ricercatori di entrambe le istituzioni.

Durante la discussione del provvedimento presso la Commissione istruzione del Senato il Governo non si è opposto alla richiesta dei Gruppi parlamentari di stralciare quell'articolo per considerare i problemi da esso trattati nel contesto di un organico disegno di legge da mettere a punto per affrontare con sistematicità vari aspetti dello stato giuridico di quel personale.

I tempi disponibili per poter affrontare entro la X legislatura problematiche di tale portata ed impegno sono risultati molto ristretti. Da questa constatazione deriva un'iniziativa esplorativa che si è inteso avviare per verificare con le forze politiche e le organizzazioni sindacali se sussistesse almeno una realistica possibilità di riformare le procedure dei concorsi di reclutamento dei docenti universitari di prima e seconda fascia e, parallelamente, dei dirigenti di ricerca e primi ricercatori degli enti di ricerca.

In questo contesto fra i vari temi ed aspetti di cui si è discusso è stata presa in esame la posizione di quei docenti che risultano svolgere nelle università attività di insegnamento da almeno dieci anni.

Dai lavori svoltisi - esclusivamente in sede tecnica - sono risultate varie ipotesi che sono circolate tra gli «addetti ai lavori», tra le quali quella cui si riferisce il senatore Vesentini. Nessuna di tali ipotesi è stata tradotta in proposta formale.

VESENTINI. Sono, non voglio dire soddisfatto, ma contento che il progetto di legge governativo, che io considero aberrante, sia rimasto una semplice ipotesi tecnica.

Sono invece scontento per non aver sentito ribadire dal professor Ruberti, di cui conosciamo bene le idee al riguardo, la sua convinzione che la carriera universitaria si fa soltanto attraverso concorsi aperti a tutti, senza quote riservate, e che le procedure previste nel 1980 non si ripeteranno mai più. Poichè non ho sentito dire quanto avrei voluto, devo manifestare la mia insoddisfazione.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Ho sempre sostenuto che sia l'inizio sia la prosecuzione della carriera universitaria devono avvenire tramite meccanismi concorsuali; questa rimane la mia profonda convinzione.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Vesentini e Callari Galli. Ne do lettura:

VESENTINI, CALLARI GALLI. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. - Premesso:

che l'articolo 10, comma 6, della legge 19 novembre 1990, n. 341, stabilisce che le procedure elettorali del Consiglio universitario

nazionale (CUN) sono disciplinate con un regolamento emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato, dopo avere acquisito il parere del Consiglio di Stato;

che i comitati consultivi del CUN, ai quali la citata legge n. 341 del 1990 assegna compiti nuovi e più rilevanti di quelli previsti dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, modificandone inoltre la composizione fissata dall'articolo 67 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, sono in regime di *prorogatio* da più di un anno;

che, ciò malgrado, ai comitati consultivi attualmente in carica viene richiesto di svolgere funzioni previste dalla nuova normativa, ma non da quella in vista della quale sono stati costituiti;

che il Ministro si era impegnato, durante il dibattito sulla legge 19 novembre 1990, n. 341, ad avviare nei tempi più brevi le procedure per il rinnovo dell'intero CUN secondo la nuova normativa, indipendentemente dalla data di scadenza,

si chiede di sapere se non si intenda precisare lo stato di attuazione delle procedure necessarie all'emanazione del suddetto regolamento elettorale.

A questo proposito, si esprime la preoccupazione che i tempi tecnici richiesti dai vari passaggi legislativi facciano addirittura superare, anche per l'organo centrale del CUN, i termini di conclusione naturale del mandato, come peraltro è già accaduto per la costituzione, secondo procedure analoghe, di organi previsti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168.

(3-01579)

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il testo del regolamento del CUN è stato predisposto e prevede sia le modalità di elezione e designazione dei componenti sia le disposizioni relative all'organizzazione interna e al funzionamento dell'organo. Poichè la legge n. 341 del 1990 non precisa diversamente, il regolamento sarà emanato con un decreto ministeriale dopo averne dato comunicazione alla Presidenza del Consiglio. Il regolamento sarà inoltre inviato - mi auguro entro l'anno - al Consiglio di Stato e poi sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari. Nel frattempo è inevitabile estendere la *prorogatio* anche ai comitati consultivi. Mi trovo anche davanti ad un'altra difficoltà. Per la composizione della corte di disciplina alcuni membri del CUN hanno chiesto di attuare la nuova normativa. Ciò non è possibile perchè il presidente del CUN è attualmente il Ministro e non è stato eletto secondo le nuove procedure; vi è dunque un problema di legittimità. Abbiamo completato questo regolamento e presto lo invieremo al Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari, come ho detto. Si pensa che per marzo sarà possibile indire le elezioni.

CALLARI GALLI. Mi dichiaro parzialmente soddisfatta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento di interrogazioni è così esaurito. Le restanti interrogazioni saranno svolte nella seduta di domani mattina.

I lavori terminano alle ore 18,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA